

**Parti nella causa principale**

Ricorrente: Angelo Molinari

Convenuta: Agenzia Entrate Ufficio Latina

**Questioni pregiudiziali**

- 1) Se la sentenza C-207/04 <sup>(1)</sup> debba essere interpretata nel senso che il legislatore italiano avrebbe dovuto estendere anche agli uomini il limite di età vantaggioso previsto per le donne;
- 2) Se nel caso in esame si deve statuire che agli uomini a partire dai 50 anni di età devono applicarsi sulle somme di incentivazione all'esodo l'aliquota pari alla metà di quella prevista per la tassazione del T.F.R.;
- 3) Se, considerato che gli importi versati dal contribuente per Irpef non costituiscono elemento della retribuzione non essendo pagati dal datore di lavoro in ragione del rapporto di lavoro, e considerato che l'importo versato, per favorire l'incentivazione, dal datore di lavoro al lavoratore non ha natura retributiva, sia conforme al diritto comunitario statuire che la differenza di età, 50 anni per le donne e 55 per gli uomini, sia contraria al diritto comunitario ritenuto che la Direttiva n. 79/7 <sup>(2)</sup> consente agli stati membri di mantenere limiti di età diversi per il pensionamento.
- 4) Se l'interpretazione del diritto comunitario (Direttiva del Consiglio 9 febbraio 1976, 76/207/CEE <sup>(3)</sup> che vieta la discriminazione fondata sul sesso) osta o non osta all'applicazione della norma nazionale da cui ha tratto spunto il caso portato all'esame della Corte, significando a questo giudice nazionale l'incompatibilità della norma interna (art. 17 ora 19 comma 4-bis D.P.R. 917/86) ovvero la compatibilità.

<sup>(1)</sup> Raccolta della giurisprudenza 2005, p. I-07453.

<sup>(2)</sup> GU L 6, p. 24.

<sup>(3)</sup> GU L 39, p. 40.

**Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Commissione tributaria provinciale di Latina (Italia) il 5 marzo 2007 — Giovanni Galeota/Agenzia Entrate Ufficio Latina**

(Causa C-129/07)

(2007/C 117/14)

Lingua processuale: l'italiano

**Giudice del rinvio**

Commissione tributaria provinciale di Latina

**Parti nella causa principale**

Ricorrente: Giovanni Galeota

Convenuta: Agenzia Entrate Ufficio Latina

**Questioni pregiudiziali**

- 1) Se la sentenza C-207/04 <sup>(1)</sup> debba essere interpretata nel senso che il legislatore italiano avrebbe dovuto estendere anche agli uomini il limite di età vantaggioso previsto per le donne;
- 2) Se nel caso in esame si deve statuire che agli uomini a partire dai 50 anni di età devono applicarsi sulle somme di incentivazione all'esodo l'aliquota pari alla metà di quella prevista per la tassazione del T.F.R.;
- 3) Se, considerato che gli importi versati dal contribuente per Irpef non costituiscono elemento della retribuzione non essendo pagati dal datore di lavoro in ragione del rapporto di lavoro, e considerato che l'importo versato, per favorire l'incentivazione, dal datore di lavoro al lavoratore non ha natura retributiva, sia conforme al diritto comunitario statuire che la differenza di età, 50 anni per le donne e 55 per gli uomini, sia contraria al diritto comunitario ritenuto che la Direttiva n. 79/7 <sup>(2)</sup> consente agli stati membri di mantenere limiti di età diversi per il pensionamento.
- 4) Se l'interpretazione del diritto comunitario (Direttiva del Consiglio 9 febbraio 1976, 76/207/CEE <sup>(3)</sup> che vieta la discriminazione fondata sul sesso) osta o non osta all'applicazione della norma nazionale da cui ha tratto spunto il caso portato all'esame della Corte, significando a questo giudice nazionale l'incompatibilità della norma interna (art. 17 ora 19 comma 4-bis D.P.R. 917/86) ovvero la compatibilità.

<sup>(1)</sup> Raccolta della giurisprudenza 2005, p. I-07453.

<sup>(2)</sup> GU L 6, p. 24.

<sup>(3)</sup> GU L 39, p. 40.

**Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Commissione tributaria provinciale di Latina (Italia) il 5 marzo 2007 — Salvatore Barbagallo/Agenzia Entrate Ufficio Latina**

(Causa C-130/07)

(2007/C 117/15)

Lingua processuale: l'italiano

**Giudice del rinvio**

Commissione tributaria provinciale di Latina